

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	9
GIUSTIZIA (II)	»	11
DIFESA (IV)	»	28
FINANZE (VI)	»	31
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	36
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	38
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	39
AFFARI SOCIALI (XII)	»	40
AGRICOLTURA (XIII)	»	41
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	42

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile Nuovo Polo (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IRNP; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	<i>Pag.</i>	44
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	46
<i>INDICE GENERALE</i>	»	47

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani, C. 2605 Di Stanislao e C. 2849 Maurizio Turco	3
---	---

COMITATO RISTRETTO

Martedì 21 giugno 2011.

Disposizioni concernenti la partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani, C. 2605 Di Stanislao e C. 2849 Maurizio Turco.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla Conferenza dei Presidenti delle Commissioni per l'educazione, le scienze e la ricerca e delle Commissioni per l'occupazione e il lavoro dei Parlamenti dell'Unione europea, svolta a Budapest il 20 maggio 2011	4
ALLEGATO (<i>Comunicazioni del presidente</i>)	5
Sui lavori della Commissione	4

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 21 giugno 2011. — Presidenza del presidente della VII Commissione Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla Conferenza dei Presidenti delle Commissioni per l'educazione, le scienze e la ricerca e delle Commissioni per l'occupazione e il lavoro dei Parlamenti dell'Unione europea, svolta a Budapest il 20 maggio 2011.

Valentina APREA, *presidente*, rende le comunicazioni sulla missione svolta a Budapest (*vedi allegato*).

Le Commissioni riunite prendono quindi atto delle comunicazioni rese.

Sui lavori della Commissione.

Giuseppe GIULIETTI (Misto), in attesa della definizione da parte del Governo

della riforma del settore dell'editoria e delle determinazioni in riferimento all'espressione dell'assenso al trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 2393 Pisicchio recante modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista, sollecita almeno alla maggioranza della Commissione cultura l'avvio dell'esame della proposta di legge n. 3555 presentata dal presidente della Commissione lavoro, onorevole Moffa, recante norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico. Si tratta di un intervento necessario, atteso da tutto il settore e da lui condiviso.

Silvano MOFFA (IR) ringrazia l'onorevole Giulietti della sollecitazione, auspicando che la Commissione cultura individui proprio nella sua persona il relatore sulla citata proposta di legge.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

Sulla Conferenza dei Presidenti delle Commissioni per l'educazione, le scienze e la ricerca e delle Commissioni per l'occupazione e il lavoro dei Parlamenti dell'Unione europea, svolta a Budapest il 20 maggio 2011.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Una delegazione della Camera dei deputati, composta dalla presidente della VII Commissione cultura, scienza e istruzione, on. Valentina Aprea, e dal vicepresidente della XI Commissione lavoro pubblico e privato, on. Giuliano Cazzola, si è recata in missione a Budapest per partecipare alla riunione dei Presidenti delle Commissioni competenti in materia di educazione, scienza, ricerca e occupazione, svoltasi il 20 maggio 2011 presso la Camera Alta del Parlamento ungherese. Alla Conferenza hanno partecipato, in rappresentanza delle Commissioni omologhe del Senato della Repubblica, anche i senatori Vincenzo Vita, Vice presidente della Commissione cultura, e Tomaso Zanoletti, componente della Commissione lavoro di quel ramo del Parlamento.

La Conferenza si è articolata in due sessioni, la prima relativa ai temi più specificamente legati al settore dell'educazione, la seconda a quelli del mondo del lavoro.

La prima parte dell'incontro è stata dedicata all'approfondimento del tema dell'accesso all'istruzione superiore e alla mobilità, con particolare riferimento ai sistemi giuridici concernenti la formazione e al loro finanziamento. Ha aperto i lavori il Presidente della Commissione istruzione, scienza e ricerca del Parlamento ungherese, Zoltàn Pokorni, che ha rivolto un saluto di benvenuto alle delegazioni partecipanti. È quindi intervenuto il dottor Miklós Réthelyi, Ministro delle risorse nazionali del Governo ungherese, il quale ha ricordato che 29 Paesi dell'UE, compresa

l'Ungheria, hanno firmato nel 1999 la Dichiarazione di Bologna, volta a favorire la convergenza dei sistemi nazionali di istruzione superiore dei Paesi europei, nonché la mobilità di studenti, docenti e ricercatori all'interno dell'UE. Il ministro ha sottolineato, quindi, che l'introduzione della struttura a tre cicli è divenuta realtà nel suo Paese nel 2006, da allora aumentando il numero degli studenti ammessi all'istruzione superiore, finanziata per la maggioranza della spesa dalle casse statali. Il rappresentante del Governo ungherese ha, altresì, illustrato il sistema di istruzione superiore di quel Paese, capace di offrire programmi articolati su quattro livelli, affiancando ai cicli tradizionali – laurea di primo livello, laurea magistrale e post-laurea – il ciclo breve di formazione professionale di livello superiore, che può essere considerato una vera novità nel panorama formativo. Ha ricordato inoltre di aver ricoperto il ruolo di Rettore dell'Università *Semmelweis* di Medicina, di Budapest, favorendo – come peraltro accade in altre istituzioni universitarie ungheresi – programmi di mobilità studentesca riconosciuti a livello internazionale, come il programma *Erasmus*, di cui ha elogiato gli ottimi risultati. Il ministro ungherese ha quindi sottolineato l'importanza del sistema nazionale di prestiti agli studenti adottato nel 2011, fondato su finanziamenti a carico del bilancio dello Stato, che ha consentito fino ad oggi a ben 290 mila studenti di beneficiarne. Ha concluso, quindi, con un'indicazione relativa al rapporto tra ricerca e sviluppo, da una

parte, e istruzione dall'altra, evidenziando che è indispensabile stabilire una stretta cooperazione a livello europeo per conseguire gli obiettivi indicati dalla Strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione.

Il Presidente Pokorni si è, a sua volta, soffermato sull'importanza che il capitale di risorse umane riveste oggi più che mai nel settore dell'istruzione superiore, inteso come fattore chiave per la crescita. A conferma di ciò ha fornito alcuni dati che provvedono a comparare la percentuale di laureati di età compresa tra i 25 e i 34 anni, che si attesta intorno al 42 per cento negli Usa, al 55 per cento in Giappone ed al 22 per cento nell'area UE. Quanto al PIL dei medesimi referenti territoriali per la materia dell'istruzione, l'Europa è all'1,3 per cento contro il 3,1 degli Stati Uniti e all'1,5 del Giappone. Il rappresentante del Parlamento ungherese ha quindi rilevato che la politica per l'istruzione superiore, finalizzata a potenziare la qualità dell'accesso, si impone oggi quale prioritaria questione sia etica che economica. Ecco perché la qualità deve essere al centro del dibattito e dello sviluppo della crescita: capitale umano e istruzione superiore di massa non possono porsi in contraddizione con la qualità, pena l'accessibilità a tutti, con gravi ripercussioni in termini di limiti rispetto alle sfide che la contemporaneità lancia in tali settori. Il presidente Pokorni ha stigmatizzato, d'altra parte, come il calo della qualità che si registra nell'istruzione superiore non riguardi la sua diffusione, ma è invece dovuto ai finanziamenti degli Stati che non tengono il passo con il numero crescente degli studenti che vi accedono, mostrandosi di fatto inadeguato. Ha quindi auspicato che il finanziamento pubblico venga integrato con quello privato, al fine di individuare prospettive di soluzione strutturali, per risolvere i delicati profili di criticità che il settore pone.

Il dottor Csaba Bugár, Capo Ufficio esecutivo dello *Student Loan Center*, ha quindi presentato il Centro, con particolare riferimento all'accesso al credito da parte degli studenti, illustrando le pecu-

liarità del sistema di rilascio di crediti finanziari. Ha evidenziato in questo senso come il rilascio di crediti per gli studenti abbia avuto un grande incremento in Ungheria, con il completo sostegno da parte di istituti privati ed una larga diffusione tra gli studenti. Si è riconosciuta così a molti studenti la possibilità di svolgere attività professionale dopo la laurea, estinguendo i mutui contratti durante gli anni dell'università.

È intervenuta quindi la Presidente Aprea che ha espresso condivisione e apprezzamento per il sistema dei crediti finanziari riconosciuti agli studenti, che in Italia sono previsti sotto forma di fondi per il merito e prestiti d'onore. Ha aggiunto che il tasso di scolarizzazione di massa, accresciutosi negli anni Sessanta e Settanta, ha tuttavia generato un crescente egualitarismo che mal si concilia con un sistema capace di garantire la qualità della formazione, tanto più che la minore disponibilità di risorse finanziarie crea notevoli difficoltà nel settore. Circa 2 milioni e 200 mila giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni non studiano e non risultano inseriti in ambito lavorativo. Credere nel merito e avere il coraggio di battersi fermamente per l'eccellenza devono essere, quindi, le priorità della scuola di oggi per consentire ai giovani di entrare a pieno titolo in un mondo del lavoro sempre più competitivo a livello globale. La presidente Aprea ha sottolineato, pertanto, l'importanza di puntare sull'eccellenza diffusa, congiuntamente all'obiettivo dell'equità, in modo da favorire una crescita intelligente, basata sulla conoscenza e in grado di valorizzare i talenti in modo concreto, seguendo l'imperativo: *sapere, saper essere, saper fare*, cui si deve aggiungere però, in modo decisivo, il saper innovare. Ha concluso, infine, auspicando un maggiore investimento anche sui docenti e sulla loro preparazione, attraverso percorsi di aggiornamento e formazione permanente.

Sono altresì intervenuti nel dibattito Jan Kuriata, membro della Commissione per l'istruzione del Senato polacco, che ha illustrato l'impostazione educativa del pro-

prio Paese, dichiarandosi favorevole a un approccio modulare per il sistema educativo, ed il senatore Vincenzo Maria Vita, vice presidente della Commissione istruzione e scienza del Senato della Repubblica italiana, che ha ricordato la preminenza assoluta che il discorso sull'istruzione ha avuto per tutto il ventesimo secolo, nonché le novità che esso pone oggi, nell'era digitale. Gli ulteriori interventi di Amir Hollaj, vicepresidente della Commissione istruzione, cultura, scienza e sport del Parlamento del Montenegro; Ognyan Yanakiev, presidente della Commissione istruzione, scienza gioventù e sport dell'Assemblea nazionale della Bulgaria; Ina Druviete, presidente della Commissione istruzione, cultura e scienza della Dieta lettone, nonché di Carmelo Abela, membro della commissione per le politiche sociali della Camera dei rappresentanti di Malta, hanno ulteriormente approfondito la tematica dell'istruzione superiore, illustrando sistemi statuali e proposte in materia. È altresì intervenuto Andrew Miller, presidente della Commissione scienza e tecnologia della *House of Commons* del Parlamento britannico, che si è concentrato sul ruolo essenziale che i genitori hanno ovunque nel mondo per l'istruzione dei figli, sollevando l'attenzione sul problema degli studenti in condizioni di disagio socio-economico. Ha condiviso l'esigenza espressa da altri colleghi secondo la quale l'istruzione deve essere un diritto di tutti, ma ha voluto lanciare un appello sulla necessità di provvedere in modo concreto alle esigenze delle famiglie svantaggiate, al fine di migliorare le *chances* di successo di quei giovani, altrimenti emarginati.

Ha quindi concluso la prima parte della Conferenza il presidente Pokorni, ringraziando tutti gli intervenuti per le rilevanti considerazioni espresse.

Dopo il pranzo presso la *Hunters' Hall* del Parlamento ungherese e la visita guidata dello stesso, si è aperta la seconda sessione della Conferenza, che è stata dedicata ai profili occupazionali previsti nella Strategia Europa 2020. La sessione è stata inaugurata dal saluto di benvenuto di

Nándor Gur, presidente della Commissione occupazione e lavoro del Parlamento ungherese, che ha parlato della necessità di rilanciare l'occupazione. Il presidente Gur ha ricordato che prima della crisi finanziaria in Ungheria vi erano centodiecimila lavoratori in più, da qui la necessità di rafforzare processi volti a creare maggiori e migliori posti di lavoro. È poi intervenuto Kolos Kardkovács, sottosegretario di Stato del Ministero dell'economia nazionale, che si è soffermato sulle gravi sfide per l'occupazione che si pongono nell'UE, dov'è fondamentale sostenere i giovani con la creazione di nuovi posti di lavoro, migliorando la competitività del sistema, al fine di raggiungere l'obiettivo del 75 per cento di occupati nel 2020.

Il professor Rolf Birk, docente di diritto del lavoro presso l'Università di Trier, approfondendo i temi oggetto della seconda sessione della Conferenza sul piano accademico e universitario, ha rilevato che la partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali non sembra costituire un problema adeguatamente affrontato a livello UE. Ha aggiunto che dei modelli europei al riguardo, la maggior parte positivi, mirano a stimolare il dialogo sociale. Si è, infine, soffermato sul concetto di *flexsecurity* ovvero di sicurezza flessibile che necessita di essere sviluppato tenendo conto delle peculiarità dei singoli Stati aderenti e alla circostanza che ogni modifica dei sistemi nazionali rappresenta una delicata decisione politica su cui i Governi mostrano di volersi impegnare con riluttanza.

È quindi intervenuto il vicepresidente della XI Commissione lavoro della Camera, Giuliano Cazzola, che ha voluto rappresentare preminenti aspetti della questione del lavoro giovanile in Italia, osservando che essa ha ragioni strutturali e profonde, che non mancano di talune contraddizioni. Ha, infatti, ricordato che negli ultimi tre anni il numero degli occupati al di sotto dei 25 anni di età è diminuito del 13,6 per cento, a fronte di una diminuzione dell'occupazione totale pari all'1,5 per cento; il lavoro atipico è pari al 25 per cento nella fascia di età compresa tra i 15 e i 34 anni, attestandosi

al 45 per cento nella fascia tra i 15 e i 24 anni; i giovani italiani entrano tardi nel mercato del lavoro, considerato che il primo impiego avviene mediamente a 22 anni di età e che si laureano in generale più tardi dei loro coetanei europei; la domanda di lavoro manuale si scontra con la preminente offerta di lavoro intellettuale, generando così numerose occasioni di lavoro rifiutato; per quanto concerne il profilo del lavoro manuale, negli ultimi anni sono usciti dal mercato del lavoro 848 mila lavoratori italiani e vi sono entrati 718 mila stranieri, la cui presenza appare sempre più indispensabile per assicurare manodopera in vari settori.

Il vice presidente Cazzola ha, quindi, sottolineato che è fondamentale potenziare la collaborazione tra mondo del lavoro e comparto dell'istruzione, a livello ministeriale, ed ha ricordato che è attualmente in corso in Italia un confronto tra Governo, Regioni e parti sociali volto al rilancio dell'apprendimento inteso quale principale canale di ingresso dei giovani nel mercato lavorativo. Tre sono le tipologie previste dall'indicato accordo: espletamento dell'obbligo scolastico; apprendistato professionalizzante collegato al conseguimento di un diploma; apprendistato di alto livello (laurea/dottorato). Ha, infine, evidenziato che tra le priorità del settore si rilevano il valore del lavoro nel percorso formativo, il ruolo centrale dell'impresa nella formazione e la necessità che le competenze acquisite siano adeguatamente certificate.

Nel corso del dibattito, Peter Kiss componente della Commissione lavoro, e già Ministro nazionale del Lavoro del Governo ungherese, ha rilevato come il previsto

programma di *flexsecurity* non abbia coinciso con la realtà effettiva del mercato del lavoro, il quale necessita – in una fase di crisi economica – di maggiore dialogo e crescente cooperazione istituzionale. Sono, infine, intervenuti sulle problematiche specifiche dei rispettivi Paesi i parlamentari Walter Vandenbossche, presidente della Commissione affari economici del Parlamento di Brussels; Pål Kontur, membro della Commissione occupazione e lavoro dell'Assemblea nazionale ungherese; Miller in rappresentanza della Gran Bretagna e Odysseas Constatinopoulos, membro del Parlamento ellenico. Gli interventi hanno evidenziato l'esigenza di un rafforzamento delle politiche di sostegno al lavoro e alla formazione giovanile, con l'auspicio dell'avvio di una politica comune a livello europeo.

Nel suo contributo, Lázlò Andor, Commissario europeo per l'occupazione, gli affari sociali e le politiche di inclusione, ha sottolineato infine l'importanza della cooperazione con le Commissioni educazione e lavoro dei Parlamenti nazionali per stabilire un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva alla stregua della coesione. Quanto al profilo della *flexsecurity*, ha osservato che un obiettivo fondamentale è quello di combinare la flessibilità del mercato del lavoro con la sicurezza dei lavoratori, i quali devono peraltro poter disporre di competenze che li pongano in condizione di incontrare una soddisfacente offerta di lavoro. A tal fine, ha ricordato che la Commissione europea ha programmato l'elaborazione di una nuova panoramica delle competenze in ambito europeo per la fine del prossimo anno.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria. Testo unificato C. 3321 Scandroglio, C. 3406 Gregorio Fontana e C. 4272 Tullo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	9
Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto. C. 24 Zeller (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di <i>referendum</i> . C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 21 giugno 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 giugno 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria.

Testo unificato C. 3321 Scandroglio, C. 3406 Gregorio Fontana e C. 4272 Tullo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, domanda se vi siano richieste di intervento.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara che, da parte del suo gruppo, non vi saranno altri interventi, avendo il relatore recepito nei suoi emendamenti le richieste del gruppo stesso.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto.

C. 24 Zeller.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autentica-

zione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di referendum.

C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 giugno 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Riconoscimento figli naturali. C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3516 Capano, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102 (Seguito dell'esame e rinvio)	11
ALLEGATO (Emendamenti)	15
AVVERTENZA	14

SEDE REFERENTE

Martedì 21 giugno 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati ed il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi.

La seduta comincia alle 13.40.

Riconoscimento figli naturali.

C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3516 Capano, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato 15 giugno 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al testo unificato in esame (*vedi allegato*).

Avverte altresì che nella seduta odierna la Commissione dovrà iniziare l'esame degli emendamenti presentati, al fine di

consentire l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea a partire da lunedì 27 giugno prossimo.

Enrico COSTA (Pdl), intervenendo sull'ordine dei lavori, in considerazione della delicatezza e complessità della materia, ritiene opportuno che oggi la Commissione si soffermi sull'illustrazione del complesso degli emendamenti, per poi passare nella seduta di domani alla votazione degli emendamenti. Sottolinea quindi come questo ulteriore momento di riflessione possa contribuire all'approvazione di un testo ampiamente condiviso.

Angela NAPOLI (FLpTP), Maria Grazia SILIQUINI (IR) e Cinzia CAPANO (PD) dichiarano di condividere l'intervento dell'onorevole Costa.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, preso atto della richiesta dell'onorevole Costa, condivisa da altri gruppi, dispone che nell'odierna seduta abbiano luogo gli interventi sul complesso degli emendamenti e che la seduta di domani sia dedicata esclusivamente alla votazione degli emendamenti. Sottolinea quindi come tale organizzazione dei lavori della Commissione riduca i tempi per l'esame degli emenda-

menti. La Commissione, infatti, dovrà comunque concludere l'esame degli emendamenti entro domani, per consentire alle Commissioni competenti di esprimere il parere sul testo e per consentire quindi all'Assemblea di iniziarne l'esame lunedì prossimo.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene che il testo in esame sia condivisibile per quanto concerne la parificazione dello status di figlio sotto il profilo del diritto sostanziale, essendo necessario apportare solo talune integrazioni, con particolare riferimento alla sostituzione del concetto di potestà genitoriale con quello di responsabilità genitoriale. La parificazione dello status di figlio sul piano sostanziale rende tuttavia improcrastinabile anche un intervento sul diritto processuale, volto ad estendere al tribunale per i minorenni l'applicabilità degli strumenti azionabili dinanzi al tribunale ordinario e previsti, in particolare, dalla cosiddetta « Legge Paniz » sull'affidamento condiviso. Raccomanda pertanto al relatore ed al Governo di valutare con attenzione il suo articolo aggiuntivo 2.01.

Federico PALOMBA (IdV) sottolinea come le audizioni svolte abbiano confermato la necessità di integrare e correggere il testo in esame in diversi suoi aspetti. Ritiene, inoltre, che la legge delega sia uno strumento inopportuno, perché attribuisce un'eccessiva discrezionalità al legislatore delegato in una materia che, coinvolgendo importanti aspetti etici e sociali, dovrebbe essere interamente disciplinata dal Parlamento.

Fa presente come, in uno spirito di collaborazione costruttiva, il proprio gruppo abbia presentato taluni emendamenti riferiti all'articolo 1, volti ad introdurre normative di dettaglio e correttivi alla vigente disciplina, che possono essere in parte riconducibili ai principi di delega previsti dall'articolo 2. Auspica che il relatore ed il Governo vogliano esaminare tali emendamenti sotto un profilo esclu-

sivamente tecnico e dichiara la propria totale disponibilità ad eventuali riformulazioni degli stessi.

Precisa quindi come il gruppo IdV abbia anche presentato degli emendamenti riferiti all'articolo 2, che incidono direttamente sui principi e criteri di delega. Con particolare riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera o), sottolinea come sia necessaria molta cautela quando si interviene in materia di adozioni, soprattutto ove si intenda sulle nozioni, come quella di stato di abbandono, che ne costituiscono il presupposto.

Quanto agli aspetti processuali connessi alla filiazione ed evidenziati dall'onorevole Capano, ritiene preferibile che questi siano oggetto di un esame autonomo rispetto a quello del provvedimento in oggetto. A tale proposito segnala la sua proposta di legge C. 1195, recante « Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifiche al codice civile in materia di procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale », auspicando che sia inserita quanto prima nel calendario della Commissione.

Ritiene, infine, utile che la Commissione proceda domani alle votazioni, dedicando la seduta odierna ad ulteriori approfondimenti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, prende atto che l'onorevole Palomba non chiede l'abbinamento della sua proposta di legge C. 1195 a quelle oggi in esame, bensì la sua calendarizzazione affinché la Commissione possa svolgere un autonomo esame. Fa quindi presente che tale richiesta di calendarizzazione potrà essere presentata nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Ricorda come invece il gruppo del PD abbia chiesto l'abbinamento della proposta di legge C. 3516 Capano, che pure verte su aspetti processuali relativi alla filiazione, e come la Commissione abbia disposto tale abbinamento nella seduta del 15 giugno scorso.

Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, nel replicare all'onorevole Palomba, sottolinea come gli emendamenti che, pur essendo riferiti all'articolo 1, costituiscano uno sviluppo o un'integrazione dei principi di delega di cui all'articolo 2, dovrebbero essere ritirati in quanto non corretti sotto il profilo metodologico.

Alessandra MUSSOLINI (Pdl), *relatore*, rileva come, al di là degli aspetti formali, siano stati presentati molti emendamenti significativi e meritevoli di attenzione, che recepiscono le indicazioni degli auditi e, quindi, degli operatori del diritto che sono quotidianamente a contatto con i minori e con le famiglie in difficoltà. Sottolinea quindi come occorra riflettere con attenzione, tenendo conto che è necessario approvare un provvedimento che elimini drasticamente le residue discriminazioni tra i figli, ponga al centro dell'impianto normativo lo status di figlio ed evidenzi la responsabilità dei genitori.

Esprime quindi il proprio apprezzamento per la decisione di dedicare un'ulteriore seduta agli approfondimenti, che saranno certamente utili anche in vista delle votazioni che si terranno nella seduta di domani.

Donatella FERRANTI (PD) fa presente come il PD condivida sostanzialmente il provvedimento in esame ed abbia presentato una serie di emendamenti che non intendono assolutamente stravolgerne l'impianto, ma solo tenere conto delle audizioni svolte, ad introdurre alcune precisazioni ed compiere un passo in più nella tutela dei figli. Oltre all'articolo aggiuntivo Capano 2.01, segnala in particolare gli emendamenti Capano 1.2, che riguarda il cognome del figlio riconosciuto; Capano 2.3, volto a semplificare l'inserimento del figlio nella famiglia legittima; Capano 2.6, volto a precisare alcuni aspetti della delega con riferimento ai termini per l'impugnazione del riconoscimento; Capano 2.4, volto ad ampliare il diritto

all'ascolto del minore. Auspica pertanto che il Governo voglia valutare gli emendamenti del suo gruppo senza pregiudizi e con spirito collaborativo.

Cinzia CAPANO (PD) precisa come nei principi e criteri di delega di cui all'articolo 2 non vi siano spazi per intervenire in materia processuale e come la disciplina prevista dall'articolo aggiuntivo 2.01 sia indispensabile per colmare un vuoto di tutela processuale e, segnatamente, gli strumenti ivi previsti anche dinanzi ai giudici minorili, che oggi si occupano non solo di potestà genitoriale, ma anche di affidamento e di aspetti patrimoniali.

Federico PALOMBA (IdV) ringrazia la relatrice per la considerazione riservata agli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione. Auspica che anche il Governo voglia valutare gli emendamenti del gruppo IdV senza pregiudizi e con spirito di collaborazione.

Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI dichiara di non ritenere opportuno che con il provvedimento in esame si disciplinino anche gli aspetti processuali relativi alla filiazione, che meritano di essere esaminati autonomamente. Sottolinea come, in tale materia, occorra tenere prevalentemente in considerazione la proposta di legge C. 3755, approvata dal Senato, non condividendo invece il contenuto dell'articolo aggiuntivo Capano 2.01. Rileva, infatti, come tale proposta emendativa, che pure presenta degli aspetti pregevoli, crei una diversificazione di procedure che contrasta con lo scopo del provvedimento in esame, che è quello di unificare lo status di figlio.

Donatella FERRANTI (PD) rileva come il provvedimento C. 3755 cui faceva riferimento il rappresentante del Governo, comporti una rilevante sottrazione di competenze al tribunale per i minorenni. Si tratta quindi di un provvedimento molto controverso, che, a suo giudizio, difficil-

mente diventerà legge. L'emendamento Capano 2.01 invece offre una soluzione molto più agevole e praticabile, mutuando il contenuto della proposta di legge Capano C. 3516 della quale, proprio per tale motivo, è stato chiesto l'abbinamento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in considerazione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di opposizione al decreto ingiuntivo.

C. 4305, approvata dalla 2^a Commissione del Senato, e C. 3794 Cavallaro.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

Riconoscimento figli naturali. C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3516 Capano, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituire il comma 1 dell'articolo 1 con il seguente:

L'articolo 74 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 74. – (*Parentela*). – La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione sia avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui sia avvenuta ai di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio sia adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti ».

1. 1. Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al secondo comma dell'articolo 262 del codice civile, le parole: « il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre » sono sostituite dalle seguenti: « il figlio naturale assume il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre ».

1. 2. Capano, Ferranti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al numero 1) del primo comma dell'articolo 87 del codice civile, le parole: « legittimi o naturali » sono sostituite dalle

seguenti: « sia che la filiazione sia avvenuta all'interno del matrimonio che fuori di esso ».

1. 3. Palomba, Borghesi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al quinto comma dell'articolo 128 del codice civile, le parole: « hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è consentito » sono sostituite dalle seguenti: « conservano lo stato di figli, nei casi in cui il riconoscimento è consentito ».

1. 4. Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. È abrogato l'articolo 147 del codice civile.

1. 5. Ferranti.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 147. – (*Diritti e doveri dei genitori verso figli*). – Dalla filiazione discendono il diritto e il dovere di entrambi i genitori di curare, mantenere, educare e istruire la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli ».

1-ter. Al primo comma dell'articolo 148 del codice civile, le parole: « legittimi o naturali » sono soppresse.

1. 6. Palomba, Borghesi.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. La rubrica del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: « Dello stato di figlio ».

1-ter. La rubrica della sezione I del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: « Della presunzione di paternità ».

1-quater. L'articolo 233 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 233. – (Nascita del figlio prima dei centottanta giorni). – Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato nato all'interno del matrimonio se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternità ».

1-quinquies. Il terzo comma dell'articolo 234 del codice civile è abrogato.

1. 7. Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. La rubrica della sezione II del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: « Delle prove della filiazione ».

1-ter. L'articolo 236 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 236. – (Atto di nascita e possesso di stato). – Il rapporto di filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile per i nati all'interno del matrimonio e con il riconoscimento per i nati fuori del matrimonio.

In mancanza dei titoli di cui al primo comma, basta il possesso continuo dello stato di figlio ».

1-quater. L'articolo 237 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 237. – (Fatti costitutivi del possesso di stato). – Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che, nel loro complesso, valgono a dimostrare concrete relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere. In particolare, la prova della filiazione sussiste quando un soggetto, ancorché nato fuori del matrimonio:

1) abbia sempre portato il cognome del padre che lo stesso soggetto pretende di avere;

2) il padre l'abbia trattato come figlio o abbia provveduto, in questa qualità, al suo mantenimento, alla sua educazione e al suo collocamento;

3) sia stato costantemente considerato come figlio del padre che lo stesso soggetto pretende di avere nei rapporti sociali e dalla famiglia del padre ».

1-quinquies. All'articolo 238 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, eliminare la parola: « legittimo »;

b) al secondo comma, le parole: « la legittimità di » sono sostituite dalle seguenti: « il rapporto di filiazione a ».

1-sexies. Al secondo comma dell'articolo 39 del codice civile, le parole: « la legittimità del figlio » sono sostituite dalle seguenti: « il rapporto di filiazione ».

1-septies. All'articolo 240 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « La legittimità del figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono morte ambedue, non può essere contestata » sono sostituite dalle seguenti: « Al figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto

come marito e moglie e sono morte ambedue, non può essere contestata la nascita all'interno del matrimonio »;

b) le parole: « la stessa legittimità » sono sostituite dalle seguenti: « la stessa circostanza ».

1. 8. Palomba, Borghesi.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. La rubrica della sezione III del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: « Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio ».

1-ter. All'articolo 248 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « della legittimità » sono sostituite dalle seguenti: « dello stato di figlio »;

b) al primo comma, le parole: « la legittimità » sono sostituite dalle seguenti: « lo stato di figlio ».

1-quater. All'articolo 249 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « della legittimità » sono sostituite dalle seguenti: « dello stato di figlio nato all'interno del matrimonio »;

b) al primo comma, le parole: « lo stato legittimo » sono sostituite dalle seguenti: « lo stato di figlio nato all'interno del matrimonio ».

1. 9. Borghesi, Palomba.

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

2. Al capo 11 del titolo VII del libro primo del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Capo II Della filiazione naturale e della legittimazione » sono soppresse;

b) le parole: « Sezione I Della filiazione naturale » sono sostituite dalle seguenti: « Sezione IV Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio »;

c) le parole: « 1. Del riconoscimento dei figli naturali » sono soppresse.

2-bis. All'articolo 250 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: « naturale » è sostituita dalle seguenti: « nato fuori del matrimonio »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: « Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso »;

c) al terzo comma, le parole: « sedici anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattordici anni »;

d) il quinto comma è sostituito dal seguente: « Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio ».

2-ter. Il secondo comma dell'articolo 252 del codice civile è sostituito dal seguente: « L'eventuale inserimento del figlio nato fuori del matrimonio nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge nonché dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio è affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l'altro genitore. Il giudice deve sentire il figlio nato fuori del matrimonio e gli eventuali figli nati all'interno del matrimonio che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età ».

2-quater. L'articolo 253 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 253. — (Inammissibilità del riconoscimento). — In nessun caso è ammesso

un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova ».

2-quinquies. All'articolo 254 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: « naturale » è sostituita dalle seguenti: « nato fuori del matrimonio »;

b) il secondo comma è abrogato.

2-sexies. All'articolo 255 del codice civile, le parole: « legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti » sono soppresse.

2-septies. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile è sostituito dal seguente: « Il riconoscimento instaura il rapporto di filiazione, conferisce i diritti e i doveri propri di esso e fa acquisire al figlio i vincoli di parentela di cui all'articolo 74 con i parenti del genitore che lo ha riconosciuto, in linea retta e collaterale ».

2-octies. All'articolo 261 del codice civile, la parola: « legittimi » è sostituita dalle seguenti: « nati all'interno del matrimonio ».

2-nonies. All'articolo 262 del codice civile, la parola: « naturale », ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: « nato fuori del matrimonio ».

2-decies. All'articolo 263 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'azione deve essere proposta dall'autore del riconoscimento nel termine di un anno dal riconoscimento, o dal giorno in cui, successivamente, è venuto a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile l'impugnazione »;

b) il secondo comma è abrogato.

2-undecies. All'articolo 264 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: « Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità da colui che è stato riconosciuto entro un anno dal

compimento della maggiore età o dal giorno in cui, successivamente, è venuto a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile l'impugnazione »;

b) il secondo comma è abrogato.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

1. 10. Palomba, Borghesi.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. All'articolo 250, comma 1 del codice civile le parole: « figlio naturale » sono sostituite dalle seguenti: « figlio nato fuori dal matrimonio ».

2-bis. All'articolo 250, comma 2 e comma 3 del codice civile la parola: « sedici » è sostituita dalla seguente: « quattordici ».

1. 11. Ria.

Al comma 2, capoverso, primo comma, sostituire le parole: dal padre e dalla madre con le seguenti: dalla madre e dal padre.

1. 12. Il Relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il quarto comma dell'articolo 250 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il secondo genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso sia rifiutato, ricorre al giudice competente che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro 30 giorni dalla notifica, il giudice autorizza il secondo riconoscimento; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori

ed urgenti al fine di instaurare la relazione salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con il provvedimento di autorizzazione al riconoscimento il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 317-*bis* ed al suo cognome ai sensi dell'articolo 262 ».

1. 13. Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

2-*bis*. All'articolo 251 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 253, al compimento della maggiore età, il figlio può chiedere la dichiarazione giudiziale della paternità e maternità dei genitori naturali ».

1. 14. Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-*bis*. Al capo II del titolo VII del libro primo del codice civile, le parole: « 2. Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale » sono sostituite dalle seguenti: « Sezione V Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità ».

3-*ter*. All'articolo 269 del codice civile, la parola: « naturale », ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: « dei figli nati fuori del matrimonio ».

3-*quater*. All'articolo 270 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: « naturale » è sostituita dalle seguenti: « di un figlio nato fuori del matrimonio »;

b) al secondo e al terzo comma, le parole: « legittimi, legittimati o naturali riconosciuti » sono sostituite dalle seguenti: « nati all'interno o fuori del matrimonio ».

3-*quinquies*. Al primo comma dell'articolo 273 del codice civile, la parola: « naturale » è sostituita dalle seguenti: « di un figlio nato fuori del matrimonio ».

3-*sexies*. Al primo comma dell'articolo 276 del codice civile, la parola: « naturale » è sostituita dalle seguenti: « di figli nati fuori del matrimonio ».

3-*septies*. Al primo comma dell'articolo 277 del codice civile, la parola: « naturale » è sostituita dalle seguenti: « avvenuta fuori del matrimonio ».

3-*octies*. Al primo comma dell'articolo 279 del codice civile, la parola: « naturale », ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: « nato fuori del matrimonio ».

1. 15. Palomba, Borghesi.

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

3-*bis*. Al primo comma dell'articolo 291 del codice civile, le parole: « legittimi o legittimati » sono soppresse.

3-*ter*. Al secondo comma dell'articolo 299 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « naturale non riconosciuto » sono sostituite dalle seguenti: « nato fuori del matrimonio e non riconosciuto »;

b) le parole: « naturale che sia stato riconosciuto » sono sostituite dalle seguenti: « nato fuori del matrimonio che sia stato riconosciuto ».

1. 16. Borghesi, Palomba.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Dopo l'articolo 315 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 315-*bis*. *Diritti del figlio.* — Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito, curato, ascoltato e moralmente assistito dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Le obbligazione di cui al precedente comma sono adempiute secondo quanto previsto dall'articolo 148.

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, salvo che ciò sia contrario al suo interesse.

Il figlio minore ha diritto ad essere ascoltato dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale in tutte le questioni che lo riguardano e la sua opinione deve essere tenuta in considerazione.

Il figlio minore che ha compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore se capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le procedure, giudiziarie e amministrative, che lo riguardano. I genitori devono assecondare ed eventualmente richiedere l'esercizio di detto diritto.

Il figlio minore ha diritto di ricevere le informazioni e le spiegazioni necessarie per formarsi un'opinione; ha diritto di esprimere liberamente la sua opinione e che questa venga tenuta in seria considerazione; ha diritto di essere informato sulle determinazioni che vengono assunte e che lo riguardano ».

1. 17. Palomba, Borghesi.

Al comma 6, capoverso, secondo comma sopprimere la parola: significativi.

1. 18. Ria.

Al comma 6, capoverso « ART. 315-bis », terzo comma sopprimere le parole: che ha compiuto gli anni 12, e anche di età inferiore.

* **1. 19.** Il Relatore.

Al comma 6, capoverso « ART. 315-bis », terzo comma sopprimere le parole: che ha compiuto gli anni 12, e anche di età inferiore.

* **1. 20.** Capano, Ferranti.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. È abrogato l'articolo 317-bis del codice civile.

1. 21. Capano, Ferranti.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 317-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: « naturale » è sostituita dalle seguenti: « nato fuori del matrimonio »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta congiuntamente a entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della responsabilità genitoriale è regolato ai sensi di quanto disposto negli articoli da 155 a 155-sexies. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della responsabilità genitoriale entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore ».

1. 22. Palomba, Borghesi.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 433 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2) è sostituito dal seguente:

2) i figli, compresi gli adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;

b) al numero 3), le parole: « , anche naturali » sono soppresse.

1. 23. Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 436 del codice civile, le parole: « legittimi o naturali » sono soppresse.

1. 24. Palomba, Borghesi.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. All'articolo 467 del codice civile, le parole: « legittimi o naturali » sono soppresse.

6-ter. Al primo comma dell'articolo 468 del codice civile, le parole: « , a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto » sono sostituite dalle seguenti: « , a favore dei discendenti dei figli, compresi gli adottivi, del defunto ».

6-quater. All'articolo 536 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi » sono sostituite dalle seguenti: « i figli, compresi gli adottivi, e gli ascendenti »;

b) al secondo comma, le parole: « Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e » sono sostituite dalle seguenti: « Ai figli sono equiparati »;

c) al terzo comma, le parole: « legittimi o naturali », ovunque ricorrano, sono soppresse.

6-quinquies. All'articolo 537 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « legittimi e naturali » sono soppresse;

b) al primo comma, le parole: « legittimo o naturale, » sono soppresse;

c) al secondo comma, le parole: « legittimi e naturali » sono soppresse;

d) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Si applicano, in ipotesi di divisione del patrimonio, le norme di cui all'articolo 732 ».

6-sexies. ART. 52.

1. All'articolo 542 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « legittimo o naturale, » sono soppresse;

b) al secondo comma:

1) le parole: « legittimi o naturali, » sono soppresse;

2) le parole: « legittimi e naturali, » sono soppresse.

6-septies. 1. All'articolo 544 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « di ascendenti legittimi e » sono sostituite dalle seguenti: « degli ascendenti e del »;

b) al primo comma, le parole: « né figli legittimi né figli naturali, ma ascendenti legittimi » sono sostituite dalle seguenti: « figli, ma ascendenti ».

6-octies. Al primo comma dell'articolo 565 del codice civile, le parole: « legittimi e naturali » sono soppresse.

6-nonies. All'articolo 566 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « legittimi o naturali » sono soppresse;

b) al primo comma, le parole: « legittimi e naturali » sono sostituite dalle seguenti: « , anche adottivi ».

6-decies. All'articolo 567 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « legittimati e » sono soppresse;

b) il primo comma è abrogato.

6-undecies. All'articolo 573 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, la parola: « naturali » è sostituita dalle seguenti: « nati fuori del matrimonio »;

b) al primo comma, la parola: « naturali » è sostituita dalle seguenti: « nati fuori del matrimonio ».

6-duodecies. Gli articoli 578 e 579 del codice civile sono abrogati.

6-terdecies. All'articolo 580 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, la parola: « naturali » è soppressa;

b) al primo comma, la parola: « naturali » è sostituita dalle seguenti: « nati fuori del matrimonio »;

c) il secondo comma è abrogato.

6-quaterdecies. All'articolo 581 del codice civile, le parole: « legittimi o naturali, o figli legittimi e naturali » sono soppresse.

6-quindecies. All'articolo 582 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, la parola: « legittimi » è sostituita dalle seguenti: « per filiazione avvenuta all'interno del matrimonio »;

b) la parola: « legittimi » è sostituita dalle seguenti: « per filiazione avvenuta all'interno del matrimonio ».

6-sexdecies. All'articolo 583 del codice civile, le parole: « legittimi o naturali » sono soppresse.

6-septiesdecies. All'articolo 592 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, la parola: « naturali » è soppressa;

b) la parola: « naturali », ovunque ricorra, è soppressa.

6-duodevicies. All'articolo 594 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « naturali » è soppressa;

b) le parole: « naturali di cui all'articolo 279 » sono soppresse.

6-undevicies. All'articolo 687 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) la parola: « legittimo » è soppressa;

2) le parole: « o legittimato » sono soppresse;

3) la parola: « naturale » è sostituita dalle seguenti: « nato fuori del matrimonio »;

b) al secondo comma:

1) le parole: « naturale legittimato » sono sostituite dalle seguenti: « nato fuori del matrimonio »;

2) le parole: « e soltanto in seguito legittimato » sono soppresse.

6-vicies. Al primo comma dell'articolo 715 del codice civile, le parole: « giudizio sulla legittimità o sulla filiazione naturale » sono sostituite dalle seguenti: « accertamento sulle modalità della filiazione ».

6-semel et vicies. Al primo comma dell'articolo 737 del codice civile, le parole: « I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali » sono sostituite dalle seguenti: « I figli, i loro discendenti ».

1. 25. Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

6-bis. Al primo comma dell'articolo 803 del codice civile, le parole: « legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esi-

stenza di un figlio o discendente legittimo del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale, fatto entro due anni dalla donazione, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio » sono sostituite dalle seguenti: « al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio ».

6-ter. Al primo comma dell'articolo 804 del codice civile, le parole: « discendente legittimo ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio naturale » sono sostituite dalle seguenti: « discendente, ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio ».

1. 26. Palomba, Borghesi.

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

6-bis. All'articolo 34 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, la parola: « naturale » è sostituita dalle seguenti: « nato fuori del matrimonio ».

6-ter. All'articolo 35 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « di cui al secondo comma dell'articolo 251 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 251 »;

b) al secondo comma, le parole: « di legittimazione, » sono soppresse.

1. 27. Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 6 dell'articolo 1 inserire il seguente:

6-bis. Sostituire la rubrica del Libro 1, Titolo IX, del codice civile con la seguente: « Della responsabilità dei genitori ».

Conseguentemente sostituire dovunque ricorra nel Libro I, titolo IX, la parola potestà con responsabilità genitoriale.

6-ter. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, che sostituisca dovunque ricorra nella legislazione la parola « potestà », riferita alla potestà genitoriale, con le parole « responsabilità genitoriale ».

1. 27. Palomba, Borghesi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L'articolo 468 del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 468. – (Soggetti). – La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, in favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto e, nella linea collaterale, in favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi nonché dei discendenti dei figli naturali, comunque entro il sesto grado, dei fratelli e delle sorelle del defunto.

I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunciato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.

1. 90. Sisto.

ART. 2.

Al comma 1 le lettere a), c), h), i) sono soppresse.

2. 1. Ria.

Al comma 1, lettere a) d) e g) aggiungere in fine , modificando il regime delle azioni di disconoscimento e di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità con identità di legittimati attivi, di termini e di rito;

2. 2. Borghesi, Palomba.

Al comma 1, lettera e), n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: demandando esclusivamente al giudice la valutazione di compatibilità di cui all'articolo 30, terzo comma, della Costituzione.

2. 3. Capano, Ferranti.

Al comma 1, lettera e) n. 1) aggiungere in fine le parole e adeguata alla valutazione dell'interesse del figlio minore.

2. 4. Borghesi, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

e-bis) dovunque ricorra nella legislazione la parola « potestà » riferita alla potestà genitoriale, sostituirla con le parole « responsabilità genitoriale ».

2. 5. Palomba, Borghesi.

Al comma 1, lettera g), dopo la parola termine inserire la seguente di decadenza.

2. 6. Capano, Ferranti.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) specificazione che l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, similmente a quanto avviene nel caso dell'articolo 247 codice civile, può essere proposta, nell'ipotesi di morte del presunto genitore e in mancanza dei suoi

eredi, nei confronti di un curatore nominato dal giudice e che la titolarità dell'azione sia estesa anche agli ascendenti;

2. 7. Palomba, Borghesi.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) specificazione che l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, similmente a quanto avviene nel caso dell'articolo 247 codice civile, può essere proposta, nell'ipotesi di morte del presunto genitore e in mancanza dei suoi eredi, nei confronti di un curatore nominato dal giudice;

2. 8. Borghesi, Palomba.

Al comma 1, lettera h), aggiungere infine le seguenti parole: , secondo quanto previsto dall'articolo 247, ultimo comma, del codice civile.

2. 9. Capano, Ferranti.

Al comma 1, lettera i), aggiungere infine le seguenti parole: , sostituendo la nozione di potestà genitoriale con quella di responsabilità genitoriale.

2. 10. Capano, Ferranti.

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) disciplinare le modalità di esercizio del diritto all'ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento, precisando che, ove l'ascolto sia previsto nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, ad esso provvede il presidente del tribunale o il giudice delegato.

2. 11. Capano, Ferranti.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

2. 12. Palomba, Borghesi.

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

o) affermazione che ogni minore ha diritto a vivere nella propria famiglia o di essere adottato, accertato lo stato di abbandono materiale e morale e trascorso un periodo di tempo non superabile alla luce della valutazione che le sue esigenze educative ed affettive possono essere irreparabilmente pregiudicate dal ritardo. Specificazione della nozione di abbandono con riguardo alla circostanza che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia purché siano transitorie e non risolvibili o non risolte con interventi efficaci dei servizi sociali competenti;

2. 13. Borghesi, Palomba.

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

o) specificazione della nozione di abbandono morale e materiale dei figli con riguardo alla provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;

2. 14. Borghesi, Palomba.

Al comma 1, lettera o), sostituire la parola: irreparabile con le seguenti: non transitoria di.

2. 15. Capano, Ferranti.

All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:

p) previsione che i tribunali per i minorenni richiedano ai servizi sociali competenti gli interventi di sostegno economico e sociale per consentire al minore

di essere educato nell'ambito della propria famiglia, salvo che la situazione di abbandono non sia esclusivamente di carattere morale non risolvibile con interventi di carattere economico e sociale,.

1. 16. Palomba, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

2. 17. Capano, Ferranti.

Al 2 comma 1, sopprimere la lettera q).

2. 18. Palomba, Borghesi.

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:

q) previsione che gli ascendenti possano ricorrere al tribunale per i minorenni perché sia affermato il diritto dei bambini ad intrattenere con essi rapporti significativi, nel rispetto dell'articolo 155, comma 1 del codice civile, in presenza di opposizione di taluni dei genitori;

2. 19. Borghesi, Palomba.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. Dopo il capo I del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

CAPO I-bis.

DEI PROCEDIMENTI DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI DI GENITORI NON CONIUGATI

ART. 711-bis. – (Competenza). – Per i procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, in caso di cessazione della convivenza o di non convivenza dei genitori, è competente il tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale del minore. Tale competenza permane se il figlio raggiunge la maggiore età nel corso

del procedimento e sussiste anche nel caso di pluralità di figli conviventi alcuni dei quali maggiorenni e non indipendenti economicamente senza loro colpa.

ART. 711-ter. — (*Forma della domanda*). — La domanda relativa alla regolamentazione dell'affidamento e al mantenimento è proposta con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata, nonché l'indicazione dei mezzi di prova.

Nel ricorso devono essere indicate le generalità dei figli di entrambi i genitori e dei figli di ciascuno dei genitori.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei genitori davanti a sé o a un giudice togato da lui delegato, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso. Fissa altresì il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e il termine entro cui il genitore convenuto può depositare memoria difensiva e documenti.

Al ricorso e alla memoria difensiva è allegata la documentazione patrimoniale, fiscale e bancaria relativa agli ultimi tre anni.

ART. 711-quater. — (*Comparizione personale delle parti*). — I genitori devono comparire personalmente con l'assistenza del difensore. Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 707.

ART. 711-quinquies. — (*Tentativo di conciliazione*). — All'udienza di comparizione il presidente o il giudice delegato a norma dell'articolo 711-ter deve sentire i genitori, prima separatamente e poi congiuntamente, tentando di far loro raggiungere una soluzione concordata della vertenza.

Se i genitori raggiungono un accordo, viene redatto processo verbale recante le condizioni relative all'affidamento, al mantenimento dei figli e all'assegnazione della casa familiare.

Il processo verbale acquista efficacia con l'omologazione del collegio.

ART. 711-sexies. — (*Disposizioni applicabili, poteri del giudice e ascolto del minore*). — Nel procedimento disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni degli articoli 155, 155-quater e 155-sexies del codice civile.

ART. 711-septies. — (*Provvedimenti temporanei e urgenti*). — Se la conciliazione non riesce, il presidente o il giudice delegato, sentiti i genitori e i rispettivi difensori, riferisce al collegio il quale adotta con ordinanza, anche d'ufficio, i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 155 e seguenti del codice civile che reputa opportuni nell'interesse della prole, ammette le prove delegando per l'espletamento il relatore; dispone per l'audizione del minore determinandone le modalità; decide se chiedere relazione ai servizi sociali; assume ogni altro provvedimento connesso, strumentale o conseguente.

Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma può essere proposto reclamo davanti alla corte d'appello, che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.

Ai provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

ART. 711-octies. — (*Istruttoria*). — Le parti possono richiedere al collegio l'ammissione di mezzi istruttori. Il collegio decide con ordinanza sui mezzi istruttori richiesti dalle parti o dispone d'ufficio le prove ritenute rilevanti.

Il giudice può chiedere informazioni sulla situazione personale e familiare del minore ai servizi sociali territorialmente competenti.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate si applica l'articolo 155, ultimo comma, del codice civile. All'assunzione dei mezzi di prova provvede il collegio, che può anche dele-

gare un suo componente togato anche congiuntamente ad un componente onorario.

ART. 711-*novies*. — (*Ascolto del minore*). All'ascolto del minore dodicenne o infra-dodicenne capace di discernimento provvede il presidente o il giudice delegato in apposita udienza.

All'udienza di ascolto possono assistere i difensori delle parti ma non le parti personalmente, salvo che il giudice non ritenga opportuna anche la loro presenza. Dell'audizione del minore è redatto processo verbale, in forma sintetica se video-registrato.

ART. 711-*decies*. — (*Conclusioni dell'istruttoria e fase decisoria*). — Assunti i mezzi di prova e ascoltato il minore, acquisito il parere del pubblico ministero, il collegio fissa un termine alle parti per il deposito della memoria e per la replica, non inferiore rispettivamente a trenta giorni e quindici giorni se le parti lo richiedono, e stabilisce la data dell'udienza davanti a sé per la discussione entro i successivi venti giorni.

Il tribunale decide con sentenza.

ART. 711-*undecies*. — (*Garanzie*). — Il giudice, con provvedimento provvisorio o definitivo, può imporre al genitore, tenuto al pagamento di un assegno perequativo all'altro genitore per il mantenimento del minore, di prestare idonea garanzia reale o personale, se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi.

Il provvedimento costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.

In caso di inadempimento, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può, anche

con provvedimento provvisorio, disporre il sequestro di parte dei beni del genitore obbligato e ordinare ai terzi tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente all'avente diritto.

Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice può, su istanza di parte, disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

ART. 711-*duodecies*. — (*Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni in materia di affidamento*). — Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento e in caso di inadempienze o di violazioni si applica l'articolo 709-*ter*.

ART. 711-*terdecies*. — (*Reclamo e ricorso per cassazione*). — La sentenza che definisce il procedimento è reclamabile davanti alla sezione per i minorenni della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica a cura di parte. La corte d'appello decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

La sentenza della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro sessanta giorni dalla notifica a cura di parte.

ART. 711-*quaterdecies*. — (*Modificabilità dei provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati*). — I provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati sono modificabili da parte del tribunale per i minorenni con il procedimento di cui all'articolo 710.

2. 01. Capano, Ferranti.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. COM(2010)623 def.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 28

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 21 giugno 2011. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 13.55.

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. COM (2010) 623 def.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.

Doc. LXXXVII-bis, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame degli atti in titolo.

Giulio MARINI, *relatore*, osserva che la Commissione difesa è chiamata a svolgere un esame congiunto – per le parti di propria competenza – della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2011 e del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011. Le valutazioni della

Commissione saranno trasmesse alla Commissione Politiche dell'Unione europea, chiamata a sua volta, a riferire all'Assemblea su tali atti.

Segnala, al riguardo, che la relazione programmatica viene all'attenzione delle Camere per la prima volta, in attuazione del nuovo articolo 15 della legge n. 11 del 2005, come modificato dalla legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009.

La disposizione richiamata prevede, infatti, che ogni anno sia presentata una relazione programmatica, recante l'indicazione di obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell'anno successivo. La norma fissa il termine per tale adempimento al 31 dicembre di ciascun anno. Rileva quindi che il suddetto termine – in sede di prima applicazione – non è stato rispettato, in quanto la trasmissione alle Camere del documento è avvenuta solo lo scorso 19 maggio 2011. Parallelamente, il Governo è tenuto a presentare (entro il 31 gennaio) anche una relazione consuntiva, recante le attività svolte dal Governo a livello europeo nell'anno precedente.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione difesa, evidenzia in particolare i contenuti del Capitolo II, Sezione I, della citata relazione, dedicato all'illustrazione degli orientamenti e delle priorità in tema di politica estera e di sicurezza comune.

In particolare, in quella sede il Governo esplicita l'obiettivo « *compatibilmente con il quadro finanziario complessivo e le esigenze di contenimento della spesa pubblica... di accrescere il ruolo, la visibilità e il peso dell'Italia nelle missioni dell'Unione europea in aree di crisi, sia nei teatri operativi sia negli organi di comando e pianificazione strategica* ».

Inoltre – in attesa di disposizioni concernenti la futura organizzazione delle Forze armate dei Paesi dell'Unione europea – viene ribadito l'impegno italiano nel processo di implementazione delle linee guida del Trattato in materia di sicurezza e difesa europea, nel cui ambito emerge la possibilità di riunire le capacità operative di sviluppo militare attraverso l'istituzione di una Cooperazione Strutturata Permanente che troverà il suo « catalizzatore » nell'Agenzia europea della Difesa (EDA). Secondo quanto si legge nella relazione, l'Italia intende, infatti, contribuire attivamente al dibattito sulle clausole del Trattato relative alla politica comune europea di sicurezza e difesa (PCSD), nel quale assume particolare rilievo la citata Cooperazione Strutturata Permanente, anche in funzione dell'efficacia di tale strumento sul piano della razionalizzazione delle spese destinate al settore della difesa.

Per ciò che riguarda gli aspetti relativi alle capacità operative in tale ambito, la relazione afferma la necessità per l'Italia di attuare una politica di sinergie tra il settore civile e quello militare e tra il contesto dell'Unione europea e quello della NATO. In essa si evidenzia inoltre l'impegno del Governo a rafforzare il partenariato tra l'Unione europea e la NATO ed a favorire una maggiore cooperazione tra le due organizzazioni, incoraggiando tutte le iniziative, formali e informali, tese alla promozione di una concreta sinergia dei mezzi e delle capacità militari, evitando, in

tal modo, che si verificino, pur nell'autonomia delle due organizzazioni, duplicazioni non necessarie.

Infine, nel documento si ribadisce l'impegno dell'Italia, nell'ampio contesto della politica comune europea di sicurezza e difesa, a continuare a sostenere sul piano operativo le operazioni che la vedono attualmente impegnata. Nel testo in esame viene infine rilevato – con riguardo alla partecipazione alle ulteriori operazioni che si dovessero prospettare – che l'Italia valuterà un proprio intervento sulla base delle risorse disponibili e degli interessi geostrategici nazionali, al fine di contribuire a rafforzare il ruolo dell'Unione europea quale protagonista globale.

Per quanto riguarda, invece il Programma di lavoro per il 2011, tale documento dà conto delle nuove iniziative chiave che la Commissione si impegna a realizzare nel 2011 e di quelle su cui lavorerà nel medesimo anno e in quelli successivi.

Il programma di lavoro annuale della Commissione coniuga, quindi, le linee strategiche e le priorità pluriennali della Commissione con gli obiettivi specifici di breve periodo, prospettando un programma operativo fondato su decisioni concrete da adottare nel corso del periodo di riferimento. Si tratta, pertanto, di un importante strumento di conoscenza a supporto della presa di decisioni a livello di ciascun Stato membro.

Nello specifico, il programma prevede cinque priorità per il 2011: *in primis*, aiutare l'economia sociale di mercato europea a superare la crisi e sostenerla a lungo termine; far ripartire la crescita per l'occupazione; portare avanti l'agenda dei cittadini (diritti, libertà e giustizia); conferire all'Europa il peso che merita sulla scena mondiale; puntare ai risultati facendo un uso ottimale delle politiche dell'Unione europea (si richiamano, al riguardo, gli obiettivi di pervenire ad un bilancio moderno, ad una regolamentazione « intelligente », eccetera).

Il programma di lavoro della Commissione reca in allegato un elenco di quaranta iniziative strategiche che la Com-

missione si impegna a realizzare nel 2011, un elenco di più di centoquaranta altre possibili iniziative in preparazione fino alla fine del mandato e un elenco di semplificazione e ritiri di proposte.

Nel documento si conferma l'impegno della Commissione a collaborare strettamente con il Parlamento europeo e il Consiglio – così come con le parti interessate, inclusi i Parlamenti nazionali – per garantire che le iniziative che si intende promuovere nel periodo di riferimento poggino su un solido consenso circa il modo in cui l'UE deve soddisfare le aspettative dei suoi cittadini riguardanti un'Europa ambiziosa ed efficace.

Augusto DI STANISLAO (IdV) osserva, innanzitutto, come il ritardo con il quale il Governo ha predisposto la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea abbia prodotto la conseguenza di rendere assai sbiaditi i contenuti di tale documento. Ne consegue anche uno svilimento della funzione parlamentare di indirizzo su questo importante settore dell'azione di Governo.

Nel soffermarsi sui contenuti della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2011, rileva, quindi, che mentre il Governo sembra intendere la predisposizione del documento in esame come un mero atto formale, il suo intervento cercherà di porre in evidenza alcune questioni sostanziali. In particolare, reputa necessario riflettere sulle affermazioni relative all'impegno dell'Italia nell'ambito della politica comune europea di sicurezza e difesa. Da un lato, nel testo si afferma che il Paese continuerà a sostenere le operazioni alle quali attualmente partecipa, mentre dall'altro si esplicita la posi-

zione secondo cui « *valuterà* un proprio intervento in quelle ulteriori che si dovessero prospettare, sulla base delle risorse disponibili e degli interessi geostrategici nazionali ».

Ricorda peraltro che non vi è mai stata una compiuta informazione alle Camere sui risultati degli studi ministeriali effettuati sui progetti di riforma dello strumento militare, del modello di difesa e dell'organizzazione complessiva delle Forze armate, mentre da alcune anticipazioni sembrerebbe esservi un insanabile contrasto tra tali risultanze e gli impegni assunti a livello europeo e sanciti anche nello stesso Trattato di Lisbona. Rileva dunque che tali aspetti siano meritevoli di attenzione e di riflessione, anche sulla base dei chiarimenti che il Governo riterrà di fornire.

Antonio RUGGHIA (PD) si associa alla richiesta dell'onorevole Di Stanislao di approfondire tali questioni, reputando assolutamente imprescindibile acquisire a tale scopo i chiarimenti del Governo. Risulta infatti evidente che su di esse occorra sviluppare un confronto di alto livello ed evitare che il ruolo parlamentare si riduca ad una mera ratifica degli atti trasmessi.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, concordando con le valutazioni espresse, si riserva di trasmettere al rappresentante dell'Esecutivo la richiesta avanzata dai gruppi di opposizione di acquisire gli orientamenti del Governo sulla Relazione programmatica, oggetto di esame. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	31
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato. C. 4388 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 giugno 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica che la deputata Tea Albini entra a far parte della Commissione, in sostituzione del deputato Franco Ceccuzzi, cessato dal mandato parlamentare.

Comunica inoltre che il deputato Sergio Pizzolante entra a far parte della Commissione in sostituzione della deputata Laura Ravetto, membro del Governo, mentre il deputato Marco Milanese cessa di farne parte.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato.

C. 4388 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Amato BERARDI (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4388, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007.

Passando al contenuto dell'Accordo, di cui si propone la ratifica, evidenzia preliminarmente come esso si componga di un Preambolo, 24 articoli e un Allegato, concernente i principi fondamentali in materia di protezione di dati personali.

L'articolo 1 reca le definizioni necessarie la specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo. In particolare, il paragrafo 1 stabilisce che la mutua assistenza amministrativa tra le parti contraenti è effettuata per il tramite delle rispettive Amministrazioni doganali, ed è volta ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale, nonché la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali.

Il paragrafo 2 specifica che l'assistenza prevista ai sensi dell'Accordo è fornita da ciascuna Parte in conformità alle proprie disposizioni legislative ed amministrative e nei limiti di competenza e di mezzi di ciascuna Amministrazione doganale, mentre il paragrafo 4 limita la portata dell'Accordo alla mutua assistenza amministrativa, con esclusione dell'assistenza in materia penale.

L'articolo 3 definisce il campo di applicazione dell'assistenza, precisando, al paragrafo 1, che le Amministrazioni, su richiesta o di propria iniziativa, si forniscono reciprocamente informazioni circa la regolarità dell'importazione o dell'esportazione, nel o dal territorio doganale della Parte adita, di merci rispettivamente esportate o importate dal o nel territorio della Parte richiedente.

L'articolo 4 prevede che le Amministrazioni doganali, nel quadro delle disposizioni legislative ed amministrative, si comunichino ogni informazione atta ad assicurare l'esattezza nella percezione di dazi, e tasse doganali, in particolare al fine di agevolare la determinazione del valore in dogana e l'applicazione delle disposizioni riguardanti divieti, restrizioni e controlli.

Ai sensi dell'articolo 5, ciascuna Amministrazione si impegna, su richiesta, ad esercitare il controllo e a fornire infor-

mazioni su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono, o che si sospetti siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale.

L'articolo 6 prevede, al paragrafo 1, che le Amministrazioni doganali si forniscono, su richiesta o di propria iniziativa, dati e informazioni sulle transazioni, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale; la disposizione prevede, inoltre, al paragrafo 2, la possibilità che le Amministrazioni forniscano spontaneamente dati e informazioni nei casi suscettibili di comportare un danno sostanziale per l'economia, la salute pubblica, la sicurezza pubblica e ogni altro interesse vitale di una delle Parti contraenti.

L'articolo 7 stabilisce, ai paragrafi 1 e 2, che le Amministrazioni doganali si scambiano, su richiesta, le informazioni concernenti la legislazione doganale e le procedure rilevanti per le indagini sulle infrazioni doganali, nonché, su richiesta o di propria iniziativa, le informazioni concernenti le modifiche alla disciplina doganale, le nuove tecniche doganali, le nuove tendenze, strumenti o metodi utilizzati per commettere infrazioni doganali.

Il paragrafo 3 contempla, altresì, la cooperazione tra le Parti per il perfezionamento del personale e la valutazione di nuovi macchinari e procedure.

L'articolo 8 prevede che su richiesta, l'Amministrazione doganale di ciascuna Parte notifichi o richieda di notificare alla persona interessata richiedente nel suo territorio, documenti e decisioni, rientranti nell'ambito dell'Accordo, provenienti dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte.

L'articolo 9 prevede che le Amministrazioni doganali possono ricorrere, sulla base di accordo e nel rispetto delle rispettive legislazioni, al metodo della consegna controllata di merci.

L'articolo 10 indica i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono prestarsi reciprocamente, consistenti

nello scambio di visite di funzionari, nella formazione dei medesimi e nello scambio di esperti in materie doganali.

L'articolo 11 definisce le procedure e le formalità che le Amministrazioni doganali devono rispettare nella formulazione delle richieste di assistenza e nelle comunicazioni reciproche, le quali sono effettuate per iscritto in una lingua concordata dalle Amministrazioni, ovvero, quando le circostanze lo esigano, anche in forma orale.

L'articolo 12 dispone, al paragrafo 1, che, quando un'Amministrazione doganale lo richieda, l'altra Amministrazione avvia indagini su operazioni che sono o appaiono contrarie alla legislazione doganale, e ne comunica gli esiti all'Amministrazione richiedente. Ai sensi del paragrafo 2, le indagini sono condotte in conformità alla legislazione dell'Amministrazione adita, che procede come se agisse per proprio conto.

L'articolo 13 prevede, al paragrafo 1, la possibilità che funzionari di una delle due Parti, con il consenso ed alle eventuali condizioni poste dall'altra Parte, possano consultare documenti, *dossier* e altri dati negli uffici dell'Amministrazione doganale adita, relativi ad infrazioni doganali, procurarsi copia di tali documenti o assistere alle indagini sul territorio dell'Amministrazione doganale adita. Ai sensi dei paragrafi 2 e 3, i funzionari devono, in ogni momento, essere in grado di fornire prova documentale del loro mandato, godono della stessa protezione ed assistenza assicurata ai funzionari doganali locali e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.

L'articolo 14 prevede che ciascuna Amministrazione doganale fornisce, di propria iniziativa o su richiesta, rapporti, mezzi di prova, documenti o copie di documenti contenenti le informazioni disponibili circa azioni effettuate o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire infrazioni doganali sul territorio dell'altra Parte.

In tale contesto si prevede, al paragrafo 2, che il predetto materiale può essere sostituito da informazioni computerizzate.

La disposizione specifica inoltre, ai paragrafi 3 e 4, che i documenti in originale sono richiesti solo quando le copie siano insufficienti allo scopo, fermo restando l'obbligo di restituzione non appena possibile.

L'articolo 15 prevede la possibilità che i funzionari doganali di una Parte contraente siano autorizzati a deporre, a richiesta dell'altra Parte, in qualità di esperti o testimoni, davanti alle autorità competenti dell'altra Parte, in relazione ad un'infrazione doganale. La richiesta dovrà precisare il caso interessato e la veste in cui il funzionario dovrà deporre, e la Parte richiesta potrà accompagnare l'autorizzazione alla deposizione dei propri funzionari con la precisazione dei limiti entro i quali essi possono svolgere le deposizioni.

L'articolo 16 contiene le norme che le Amministrazioni doganali sono tenute ad osservare in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

In particolare, il paragrafo 1 prevede che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro della reciproca assistenza possono essere utilizzati in procedimenti civili, penali e amministrativi, secondo le rispettive legislazioni, in conformità agli scopi e alla portata dell'Accordo. Le informazioni possono essere rese note, ai sensi del paragrafo 2, ad altri organismi governativi solo se vi consente l'Amministrazione doganale che li ha forniti.

Il paragrafo 3 esclude dall'applicazione delle previsioni di cui al paragrafo 2 le informazioni relative a stupefacenti e sostanze psicotrope.

Il paragrafo 4 fa salva la possibilità, per l'Italia, di trasmettere, ove richiesto, le informazioni ricevute alla Commissione dell'Unione europea e ad altri Stati membri dell'UE, e, per l'Argentina, la possibilità di trasmettere, ove richiesto, le informazioni ricevute al Consiglio del Mercosur e ad altri Stati membri di tale Mercato.

Il paragrafo 5 specifica che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui dispone l'Amministrazione richiedente godono della stessa protezione ac-

cordata dalla rispettiva legge nazionale ai documenti ed informazioni della medesima natura.

L'articolo 17 condiziona l'eventuale scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti garantiscano uno *standard* di protezione dei dati almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato, che costituisce parte integrante dell'Accordo.

L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.

In particolare, tali ipotesi ricorrono, ai sensi del paragrafo 1, qualora l'assistenza richiesta possa nuocere alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o a interessi nazionali vitali, comporti la violazione di segreti industriali, commerciali o professionali, ovvero sia incompatibile con disposizioni legislative e amministrative nazionali.

Il paragrafo 2 impegna ciascuna Parte, qualora trasmetta una richiesta che non sarebbe in grado di soddisfare ove inoltrata dall'altra Parte, a segnalare tale circostanza, con l'effetto di rendere facoltativa, e non più obbligatoria, l'esecuzione della medesima.

Il paragrafo 3 prevede, inoltre, la possibilità di differire la prestazione dell'assistenza in relazione a indagini o procedimenti giudiziari o amministrativi in corso, mentre il paragrafo 4 impegna le Parti a motivare il rifiuto o il differimento dell'assistenza richiesta dall'altra Parte.

L'articolo 19 prevede, al paragrafo 1, che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, ad eccezione di spese e indennità corrisposte a esperti e testimoni, nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori che non siano funzionari dello Stato, i quali sono posti a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.

L'articolo 20 stabilisce, al paragrafo 1, una previsione, non del tutto chiara, in base alla quale i funzionari delle Amministrazioni doganali delle Parti contraenti

incaricati di individuare e perseguire le infrazioni doganali devono essere in contatto personale e diretto.

Il paragrafo 2 prevede che le Amministrazioni doganali delle due Parti stabiliscano le disposizioni di dettaglio relative all'applicazione dell'Accordo.

In tale contesto, il paragrafo 3 istituisce una Commissione mista italo-argentina, composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dall'Amministratore Federale delle Entrate pubbliche, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando necessario, su richiesta di una delle Parti, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per risolvere eventuali problemi applicativi. Ai sensi del paragrafo 4, qualora la composizione in tale sede non riesca, detti problemi saranno regolati per via diplomatica.

L'articolo 21 individua l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo nei territori doganali delle due Parti, come definiti dai rispettivi ordinamenti.

L'articolo 22 dispone circa l'entrata in vigore dell'Accordo, che è fissata il primo giorno del secondo mese successivo alla seconda notifica concernente l'avvenuta conclusione delle procedure interne di ratifica, mentre l'articolo 23 regola la durata dell'Accordo, che è illimitata, salva la possibilità, per ciascuna Parte, di denunciarlo con effetto tre mesi dopo la relativa notifica per via diplomatica.

L'articolo 24 prevede che le Parti, su richiesta di una di esse, o trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, si riuniscano al fine di esaminarlo, salvo che le Parti ritengano ciò non necessario.

L'Allegato all'Accordo contiene, infine, i principi fondamentali, ai quali rinvia l'articolo 17, sulla tutela dei dati personali nell'ambito dell'attuazione dell'Accordo stesso.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 indica la copertura finanziaria

degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, quantificati in 31.914 euro annui a decorrere dal 2011.

L'articolo 4 dispone, invece, in merito all'entrata in vigore della legge, che è fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Rileva quindi come il provvedimento non presenti profili problematici per

quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'assetto societario e delle funzioni della società ANAS Spa. Testo unificato C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini, C. 4164 Mariani, C. 4217 Dionisi, C. 4245 Stradella (*Seguito dell'esame e rinvio*) 36

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi. Atto n. 361 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 37

COMITATO RISTRETTO:

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato 37

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti e C. 4107 Lolli 37

SEDE REFERENTE

Martedì 21 giugno 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'assetto societario e delle funzioni della società ANAS Spa.

Testo unificato C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini, C. 4164 Mariani, C. 4217 Dionisi, C. 4245 Stradella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 giugno 2011.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi e tenuto conto della prevalente volontà da parte dei gruppi parlamentari di giungere ad un chiarimento di fondo in ordine al prosieguo dei lavori della Commissione sul testo in esame, propone di rinviare l'esame degli emendamenti già presentati ad una successiva seduta al fine di pervenire, preliminarmente, ad un'intesa di massima tra i rappresentanti dei gruppi in Commissione sul metodo da seguire nella prosecuzione dei lavori.

Raffaella MARIANI (PD) nell'auspicare che si pervenga ad un testo condiviso anche con il Governo, sottolinea come debba in ogni caso restare ferma l'autonomia della Commissione nella definizione di un testo sul tema della riorganizzazione dell'assetto societario dell'ANAS.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone di rinviare l'esame degli emendamenti al testo unificato in questione, considerato altresì che è pervenuta per le vie brevi alla presidenza la richiesta del Governo di un ulteriore lasso di tempo per approfondire il tema in esame.

Agostino GHIGLIA (PdL) dichiara di concordare con la proposta di rinvio dell'esame del provvedimento testè formulata dal presidente.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nel rilevare che occorre evitare di disperdere le professionalità e l'esperienza acquisita nel tempo dall'ANAS, avanza la richiesta che il Governo esprima con chiarezza il proprio orientamento sul tema in esame e che su tale orientamento si confronti apertamente con i gruppi in Commissione.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore*, apprezza le considerazioni svolte, concorda con la proposta del presidente di rinviare l'esame del provvedimento, anche al fine di definire una intesa tra i gruppi della Commissione sul metodo di prosecuzione dei lavori.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone quindi di rinviare l'esame degli emendamenti già presentati al testo unificato, alla settimana prossima.

La Commissione concorda.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 giugno 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.

Atto n. 361.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 giugno 2011.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), pur apprezzando il contributo del Governo, orientato ad accelerare le procedure di semplificazione in una disciplina che è stata sovente soggetta a deroghe e proroghe, ravvisa la necessità che sia garantita una maggiore certezza normativa in tema di sicurezza degli impianti e degli stabilimenti e che siano potenziate le risorse del Corpo dei Vigili del Fuoco in relazione ai compiti istituzionali del Corpo medesimo. Fa presente la necessità di modificare l'allegato del provvedimento in esame nel senso di riconoscere, anche agli ingegneri ed ai professionisti in materia di sicurezza, la possibilità di svolgere attività in ausilio a quelle dei Vigili del Fuoco.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

COMITATO RISTRETTO

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.

C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 14.25.

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti e C. 4107 Lolli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 14.45.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.

Audizione di rappresentanti di Legambiente (*Svolgimento e conclusione*) 38

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:

Incontro con il Vice Ministro dei trasporti degli Stati Uniti d'America sull'apertura del mercato e sulla sicurezza nel settore dei trasporti, nel quadro della mobilità sostenibile 38

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 21 giugno 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 9.30.

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.

Audizione di rappresentanti di Legambiente.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Gabriele NANNI, *componente dell'Ufficio trasporti di Legambiente*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il presidente Mario VALDUCCI e il deputato Carlo MONAI (IdV), che svolgono alcune considerazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia Gabriele NANNI, *componente dell'Ufficio trasporti di Legambiente*, per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE

Incontro con il Vice Ministro dei trasporti degli Stati Uniti d'America sull'apertura del mercato e sulla sicurezza nel settore dei trasporti, nel quadro della mobilità sostenibile.

L'incontro informale si è svolto dalle 14.25 alle 15.30.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei presidenti dei CIV e dei direttori generali di ENPALS, INAIL, INPDAP e INPS sullo stato di attuazione del riordino degli enti previdenziali	39
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 giugno 2011.

Audizione dei presidenti dei CIV e dei direttori generali di ENPALS, INAIL, INPDAP e INPS sullo stato di attuazione del riordino degli enti previdenziali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 11.15.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana. C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci e C. 3490 Miglioli

40

COMITATO RISTRETTO

Martedì 21 giugno 2011.

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana.

C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci e C. 3490 Miglioli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.40 alle 14.30.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733) e della proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738): audizione del Presidente dell'Associazione delle regioni europee per i prodotti di origine, Tiberio Rabboni

41

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 giugno 2011.

Nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733) e della proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738): audizione del Presidente dell'Associazione delle regioni europee per i prodotti di origine, Tiberio Rabboni.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sull'ordine dei lavori	42
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del presidente e del direttore generale della RAI (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	42

Martedì 21 giugno 2011. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI il presidente, dottor Paolo Garimberti, il direttore generale, dottoressa Lorenza Lei, il direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Marco Simeon, il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, il direttore dello staff del Direttore generale, dottor Andrea Sassano, il dottor Lorenzo Ottolenghi, il dottor Fabrizio Casinelli, il dottor Paolo Morawski, la dottoressa Milena Minutoli e il dottor Pier Paolo Pioli.

La seduta comincia alle 14.15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sull'ordine dei lavori.

Il deputato BELTRANDI (PD), ricordando come la Camera dei deputati sia convocata alle 14.30 per procedere a votazioni, propone di dare inizio all'audizione prevedendo sin d'ora la possibilità di una sua prosecuzione in altra data.

La Commissione concorda.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del presidente e del direttore generale della RAI.

(Svolgimento e rinvio).

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Il presidente GARIMBERTI svolge una breve relazione, soffermandosi in particolare sulle principali difficoltà che la RAI incontra in questo momento, connesse in particolare all'evasione del canone e alla contemporanea esistenza del tetto pubblicitari, e sottolineando la necessità di assicurare una piena attuazione del piano industriale, nel contempo alleggerendo la società concessionaria dalle troppe pressioni della politica.

La dottoressa LEI svolge quindi una sintetica illustrazione del dettaglio della situazione attuale, puntando l'attenzione sulla necessità di equilibrare ricavi, costi e tagli e di definire in modo chiaro la costante ambiguità tra ruolo pubblico e competizione privata che gravano sulla RAI. Sottolineando poi gli aspetti econo-

mici finanziari e le principali caratteristiche dell'attuale piano industriale, illustra la necessità di attuare un nuovo modello organizzativo che si basi sull'autonomia e sulla responsabilità specifica dei diversi canali, in una prospettiva di sviluppo che porti non soltanto al mantenimento dell'esistente, ma anche ad una crescita concreta, salvaguardando soprattutto le capacità della società in termini di produzione.

In relazione ai concomitanti impegni parlamentari, il PRESIDENTE propone di rinviare il prosieguo del confronto odierno.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	44
Comunicazioni del Presidente	44
Audizione dei sostituti procuratori della Direzione nazionale Antimafia, dott.ssa Anna Canepa, delegata al collegamento investigativo per la Liguria e dott. Antonio Patrono, delegato al collegamento investigativo per il Piemonte	44

Martedì 21 giugno 2011. — Presidenza del vicepresidente Luigi DE SENA.

La seduta comincia alle 20.30.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che il dottor Marco Alma ha cessato la propria

collaborazione a tempo pieno con la Commissione.

Audizione dei sostituti procuratori della Direzione nazionale Antimafia, dott.ssa Anna Canepa, delegata al collegamento investigativo per la Liguria e dott. Antonio Patrono, delegato al collegamento investigativo per il Piemonte.

Il PRESIDENTE ricorda che tale audizione è stata convocata alla luce delle recenti inchieste della magistratura che sembrano denotare un salto di qualità dell'infiltrazione criminale nelle regioni Liguria e Piemonte e che, per approfondire la situazione della criminalità nelle due regioni, è in programma anche una missione della Commissione a Genova e Torino, che si svolgerà nel mese di luglio.

Il dottor PATRONO svolge la sua relazione.

La dottoressa CANEPA svolge, quindi, la sua relazione.

Pongono quesiti gli onorevoli VELTRONI, TASSONE e MARCHI, il senatore LUMIA, l'onorevole ORLANDO, i senatori LEDDI, CARUSO e DELLA MONICA.

Rispondono con separati e distinti interventi ai quesiti posti da ciascun

commissario i dottori CANEPA e PATRONO.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 23.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano Santini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	46
AVVERTENZA	46

Martedì 21 giugno 2011. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 13.35.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano Santini.
(*Svolgimento e conclusione*).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano Santini, che ringrazia per la presenza. Quindi, in considerazione della delicatezza degli argomenti in esame, propone, e la Commis-

sione concorda, che l'audizione si svolga in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il generale Santini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani, C. 2605 Di Stanislao e C. 2849 Maurizio Turco	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla Conferenza dei Presidenti delle Commissioni per l'educazione, le scienze e la ricerca e delle Commissioni per l'occupazione e il lavoro dei Parlamenti dell'Unione europea, svolta a Budapest il 20 maggio 2011	4
<i>ALLEGATO (Comunicazioni del presidente)</i>	5
Sui lavori della Commissione	4

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria. Testo unificato C. 3321 Scandroglio, C. 3406 Gregorio Fontana e C. 4272 Tullo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	9
Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto. C. 24 Zeller (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di <i>referendum</i> . C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Riconoscimento figli naturali. C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3516 Capano, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
<i>ALLEGATO (Emendamenti)</i>	15
AVVERTENZA	14

IV Difesa

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. COM(2010)623 def.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 28

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 31

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato. C. 4388 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 31

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'assetto societario e delle funzioni della società ANAS Spa. Testo unificato C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini, C. 4164 Mariani, C. 4217 Dionisi, C. 4245 Stradella (*Seguito dell'esame e rinvio*) 36

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi. Atto n. 361 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 37

COMITATO RISTRETTO:

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato 37

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti e C. 4107 Lolli 37

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.

Audizione di rappresentanti di Legambiente (*Svolgimento e conclusione*) 38

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:

Incontro con il Vice Ministro dei trasporti degli Stati Uniti d'America sull'apertura del mercato e sulla sicurezza nel settore dei trasporti, nel quadro della mobilità sostenibile 38

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei presidenti dei CIV e dei direttori generali di ENPALS, INAIL, INPDAP e INPS sullo stato di attuazione del riordino degli enti previdenziali 39

XII Affari sociali

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana. C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1ª Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci e C. 3490 Miglioli 40

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733) e della proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738): audizione del Presidente dell'Associazione delle regioni europee per i prodotti di origine, Tiberio Rabboni	41
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sull'ordine del lavori	42
------------------------------	----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del presidente e del direttore generale della RAI (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	42
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	44
-----------------------------------	----

Comunicazioni del Presidente	44
------------------------------------	----

Audizione dei sostituti procuratori della Direzione nazionale Antimafia, dott.ssa Anna Canepa, delegata al collegamento investigativo per la Liguria e dott. Antonio Patrono, delegato al collegamento investigativo per il Piemonte	44
--	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano Santini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	46
---	----

AVVERTENZA	46
------------------	----

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,00



16SMC0005000